

Senato della Repubblica
Il Presidente

20 GIU. 2011

Roma,
Prot. n. 606/UC

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (COM (2011) 8 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor José Manuel Barroso
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 41

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 14 giugno 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE
2003/71/CE E 2009/138/CE PER QUANTO RIGUARDA I
POTERI DELL'AUTORITÀ EUROPEA DELLE ASSICURA-
ZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIO-
NALI (EIOPA) E DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI (ESMA)
(COM(2011) 8 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 8 definitivo,

considerato che nel 2010 è stato istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), composto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità bancaria europea (EBA);

considerato che occorre modificare la normativa dell'Unione europea nei settori di attività delle nuove Autorità di vigilanza europee e che la proposta in esame mira nella fattispecie ad adeguare alle nuove disposizioni la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (direttiva «prospetto»), e la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, concernente l'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (direttiva «solvibilità II»);

considerato che la proposta in esame tiene conto delle nuove disposizioni dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi prefissati, tra cui quello di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso una regolamentazione uniforme, di tutelare l'integrità, l'efficienza e il funzionamento dei mercati finanziari e di rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e richiedono l'intervento a livello dell'Unione;

la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto le misure proposte non vanno oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi;

nel merito, si esprime apprezzamento per l'inserimento di un limite temporale ai fini dell'esercizio della delega di potere di cui all'articolo 290 del TFUE, come più volte auspicato dalla 14^a Commissione permanente del Senato, nell'ambito dell'esame di precedenti proposte legislative, e come preannunciato dalla Commissione europea nella sua lettera inviata il 17 febbraio 2011 in risposta alla risoluzione approvata dalla 14^a Commissione il 23 novembre 2010 (*Doc. XVIII*, n. 66). Si rileva, tuttavia, che tale limite temporale, individuato in cinque anni, è automaticamente prorogato per periodi di identica durata, ai sensi dell'articolo 2, punto (68), della proposta di direttiva.